



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

## Capitolato speciale d'oneri

PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL  
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PASQUALE ED ESTIVA  
PER FIGLI E FIGLIE DEL PERSONALE INTERNO  
ALL'ATENEIO (DOCENTI, PTA, ASSEGNISTI,  
DOTTORANDI, STUDENTI, BORSISTI) DURANTE IL  
PERIODO DELLE VACANZE SCOLASTICHE  
- CAMPUS LEONARDO E BOVISA -

**CIG 8628359B16**

**Area Gestione Infrastrutture e Servizi  
Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture**

Art. 1 - Oggetto della fornitura.....	3
Art. 2 - Destinatari del servizio .....	3
Art. 3 - Durata del servizio.....	3
Art. 4 - Importo della fornitura.....	4
Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio .....	6
Art. 6 - Personale addetto al servizio, oneri ed obblighi dell'affidatario relativi al personale.....	8
Art. 7 - Continuità nel servizio .....	10
Art. 8 - Controllo del servizio.....	10
Art. 8.1 - Diritto di controllo da parte del Politecnico di Milano.....	10
Art. 8.2 - Metodologia e contenuto dei controlli: .....	11
Art. 8.3 - Reportistica di controllo.....	11
Art. 9 - Garanzia definitiva per la stipula del contratto.....	11
Art. 10 - Tempi, luoghi di consegna e penali.....	11
Art. 11 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione del Contratto .....	12
Art. 12 - Recesso .....	14
Art. 13 - Modalità di presentazione delle fatture e pagamento.....	14
Art. 14 - Revisione prezzi .....	15
Art. 15 - Responsabilità dell'affidatario e Assicurazioni obbligatorie .....	15
Art. 16 - Obblighi .....	16
Art. 17 - Sicurezza .....	16
Art. 18 - Rappresentanza dell'affidatario - il referente.....	17
Art. 19 - Divieto di cessione del contratto e subappalto .....	17
Art. 20 - Riservatezza.....	17
Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari .....	18
Art. 22 - Normativa anticorruzione.....	18
Art. 23 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano .....	19
Art. 24 - Norme di riferimento .....	19
Art. 25 - Foro competente.....	19
Art. 26 - Trattamento dati.....	19
Art. 27 - Responsabile del procedimento .....	19
Art. 28 - Contatti del Punto Ordinante .....	19
Art. 29 - Accesso agli atti .....	19
Art. 30 - Spese contrattuali.....	20

### **Art. 1 - Oggetto della fornitura**

Oggetto del presente capitolato è la fornitura del servizio di accoglienza pasquale ed estiva per figli e figlie del personale strutturato<sup>1</sup> di Ateneo (docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo), di dottorandi, assegnisti, studenti e borsisti, per il periodo delle vacanze scolastiche.

La gestione del servizio, in capo all'aggiudicatario, avverrà nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa e nel rispetto di quanto disciplinato dal presente Capitolato, assumendo a tutti gli effetti il ruolo di soggetto gestore dell'esercizio.

All'aggiudicatario è richiesto lo svolgimento del servizio a partire dal 2021 durante le vacanze pasquali (a titolo indicativo: 4 giorni, solitamente due giorni prima e due giorni dopo la Pasqua), e per il periodo di chiusura estiva delle scuole. Il servizio sarà erogato presso i due Campus di Leonardo e Bovisa del Politecnico di Milano.

### **Art. 2 - Destinatari del servizio**

Il servizio è rivolto alle famiglie della comunità afferente al Politecnico di Milano (docenti, personale tecnico-amministrativo, dottorandi, assegnisti, studenti, borsisti) che hanno figli/e di età compresa tra i **4 anni** (bambini/e che hanno frequentato il primo anno di scuola dell'infanzia) e i **13 anni** (ragazzi/e che hanno terminato il terzo anno della scuola secondaria di primo grado). Qualora ci fossero posti disponibili, e previa valutazione del servizio Pari Opportunità del Politecnico di Milano, potranno accedere al servizio anche i figli/e del personale esterno all'Ateneo, pagando quota doppia.

### **Art. 3 - Durata del servizio**

Il servizio avrà durata di un anno, prorogabile di un anno, ulteriormente prorogabile di un altro anno, fino a un massimo di 3 anni. La durata di un anno è intesa come erogazione di un servizio di centro pasquale e un servizio di centro estivo, a partire dall'affidamento dell'incarico.

Per ciascun anno, il servizio avrà una durata indicativa di 10 settimane da giugno a settembre con una sospensione nel mese di agosto, oltre alle giornate indicate per il servizio pasquale.

A titolo indicativo, qui di seguito si riportano le ipotesi di campus pasquale ed estivo che verranno erogati per l'anno 2021 in termini di date/durata, e il numero di bambini frequentanti riferito all'anno 2019:

#### **Pasqua:**

Giorno	Leonardo	Giorno	Bovisa
1	01/04/2021	1	01/04/2021
2	02/04/2021	2	02/04/2021
3	06/04/2021	3	06/04/2021
4	07/04/2021	4	07/04/2021

#### **FREQUENZE 2019**

29 utenti Campus Leonardo

---

<sup>1</sup> Qualora ci fossero posti disponibili potranno accedere al servizio anche i figli/e del personale esterno all'Ateneo, secondo le indicazioni previste all'art. 2.

14 utenti Campus Bovisa  
Totale n. bambini/e: 43

**Estate:**

SETTIMANA	LEONARDO/BOVISA
1° settimana	dal 14/06/2021 al 18/06/2021
2° settimana	dal 21/06/2021 al 25/06/2021
3° settimana	dal 28/06/2021 al 02/07/2021
4° settimana	dal 05/07/2021 al 09/07/2021
5° settimana	dal 12/07/2021 al 16/07/2021
6° settimana	dal 19/07/2021 al 23/07/2021
7° settimana	dal 26/07/2021 al 30/07/2021
8° settimana	dal 02/08/2021 al 06/08/2021
9° settimana	dal 30/08/2021 al 02/09/2021
10° settimana	dal 06/09/2021 al 10/09/2021

**FREQUENZE 2019**

83 utenti complessivi 2019 Campus Leonardo

30 utenti complessivi 2019 Campus Bovisa

Totale complessivo utenti 2019: 113

Numero medio presenze a settimana per il 2019 Campus Leonardo: 28

Numero medio presenze a settimana per il 2019 Campus Bovisa: 13

Nel 2019 la settimana in cui si è rilevato il numero più alto di presenze è stata quella dal 22/07/2019 al 26/07/19, in cui ci sono state 46 presenze su Leonardo e 22 su Bovisa.

**Art. 4 - Importo della fornitura**

Il prezzo presunto e stimato e non garantito posto a base di offerta, comprensivo di tutte le eventuali proroghe, è fissato in **€ 213.900,00 + IVA** per l'intera fornitura, comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura (spese di fatturazione, ecc.), che devono, pertanto, intendersi a carico della Ditta offerente. Sono esclusi dal canone così definito i costi dei pasti/merenda giornalieri, specificati nel seguito del capitolato.

L'importo annuale della fornitura è così costituito:

1. Servizio di base garantito: salvo quanto previsto al successivo art. 7 (Continuità nel servizio) il Politecnico di Milano richiede e assicura all'aggiudicatario il seguente "Pacchetto di servizi di base" per ciascun anno di contratto, previa iscrizione di almeno 4 utenti a settimana, per ciascun campus:

Servizio (Leonardo + Bovisa)	Base d'asta (costo complessivo Leonardo + Bovisa)	Unità di misura	Quantità	Totale
Costo servizio Pasqua (1 operatore con funzioni di coordinatore + materiale + organizzazione) fino a 10 bambini per campus	700,00 €	Giornata	4	2.800,00 €
Erogazione settimanale del centro estivo (1 operatore con funzioni di coordinatore + materiale + organizzazione) fino a 10 bambini per campus	2.500,00 €	Settimana	10	25.000,00 €
Trasporto pullman fino a 20 bambini (fino a 10 bambini per campus)	200,00 €	Numero uscite	20	4.000,00 €
Pacchetto COVID (materiale sanificazione e triage)	340,00 €	A corpo	1	340,00 €
<b>TOTALE SERVIZI DI BASE</b>				<b>32.140,00 €</b>

Nel caso in cui, nell'ambito del servizio pasquale o della singola settimana del centro estivo, non fosse raggiunto il numero minimo di bambini (4), il servizio non verrà attivato. Il Politecnico corrisponderà comunque all'aggiudicatario il 25% dell'importo come stabilito nel pacchetto base.

2. Servizi aggiuntivi: salvo quanto previsto al successivo art. 7 (Continuità nel servizio) l'aggiudicatario dovrà garantire, su richiesta del Politecnico di Milano, l'attivazione del servizio in funzione del numero effettivo di iscritti o dell'ampliamento del servizio rispetto a quanto previsto al punto 1, sulla base delle seguenti tariffe:

Servizio (Leonardo + Bovisa)	Base d'asta	Unità di misura	Quantità
Operatore aggiuntivo a settimana	900,00 €	Settimana	1
Operatore aggiuntivo al giorno	180,00 €	Giornata	1
Operatore ausiliario al giorno (sanificazione e triage)	112,00 €	Giornata	1
Differenza trasporto pullman da 20 a 50 bambini	120,00 €	Numero uscite	1

**Tali costi verranno pertanto determinati a consuntivo in base all'effettivo servizio settimanale erogato.**

Sulla base dei dati relativi alla frequenza media nel 2019 si stima che possano essere necessari servizi aggiuntivi così determinati:

Servizio (Leonardo + Bovisa)	Base d'asta (costo complessivo Leonardo + Bovisa)	Unità di misura	Quantità	Totale
Operatore aggiuntivo a settimana	900,00 €	Settimana	26	23.400,00 €
Operatore ausiliario aggiuntivo a settimana	560,00 €	Settimana	26	14.560,00 €
Differenza trasporto pullman da 20 a 50 bambini	120,00 €	Numero uscite	10	1.200,00 €
<b>STIMA SERVIZI AGGIUNTIVI</b>				<b>39.160,00 €</b>

Nella definizione dei costi la Ditta offerente dovrà esplicitare le diverse voci componenti l'offerta, con particolare riferimento ai costi della manodopera, da individuare ai sensi dell'art. 23 c.16 del D.Lgs. 50/2016 e stimati in € 23,44/ora per il coordinatore e in € 19,51 per gli altri operatori, applicando i costi individuati dal D.M. 10 aprile 2013 Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, con decorrenza marzo 2013.

La valutazione dovrà essere effettuata sulla base della vigente normativa in merito al rapporto educatori/bambini e in ottemperanza all'allegato 8 del DPCM 11 giugno 2020 "Linee guida per la gestione in sicurezza di attività organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID 19" e dell'allegato 1 - sezione Servizi per l'infanzia e per l'adolescenza (pagine 53-64) - all'ordinanza di Regione Lombardia n. 566 del 12 giugno 2020 e successivo aggiornamento dell'allegato 8 del DPCM 3 dicembre 2020 "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19".

Essendo gli spazi identificati per lo svolgimento del servizio ad uso esclusivo dell'appaltatore, a norma della disciplina vigente (decreti legislativi n. 50/2016 e 81/08) la Stazione appaltante reputa che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell'aggiudicatario e pertanto non reputa opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.

Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico dell'aggiudicatario.

Il Politecnico di Milano non potrà essere, in alcun modo, chiamato in causa per l'eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte dell'aggiudicatario.

## **Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio**

### **Durata:**

Il servizio sarà erogato nella seguente fascia oraria: dalle ore 8:30 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì, per le due sedi identificate (Campus Leonardo e Bovisa). È possibile fruire del servizio con una frequenza parziale (part-time) dalle ore 8:30 alle ore 14:00, nei soli giorni in cui non sono programmate uscite, e previo accordo con il Servizio Pari Opportunità del Politecnico di Milano e il gestore.

### **Sedi:**

Il servizio si svolgerà in locali idonei presso entrambe le sedi del Politecnico (Campus Leonardo e Bovisa) o presso altrettante strutture idonee esterne al Politecnico nelle vicinanze dei due campus. Per la sede di Leonardo è identificato come sede del servizio il Campo Sportivo Giuriati. Presso la sede Bovisa saranno identificati spazi idonei allo svolgimento del servizio entro l'inizio dello stesso. Gli spazi saranno messi a disposizione a carico del Politecnico di Milano.

### **Iscrizioni:**

La raccolta di adesioni e iscrizioni sarà a carico del Servizio Pari Opportunità del Politecnico di Milano, che fornirà all'aggiudicatario l'elenco settimanale delle adesioni al servizio e relativa modalità di frequenza (full-time o part-time).

### **Attività:**

Le diverse attività programmate devono realizzarsi inoltre nel rispetto di tutte le linee guida attualmente in vigore e di successiva emanazione riferite ai centri estivi e servizi educativi COVID-19.

Il gestore dell'attività deve garantire l'elaborazione di uno specifico progetto da sottoporre preventivamente all'approvazione del Comune di Milano, nonché, per quanto di competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali.

Qui di seguito è inserita, a titolo esemplificativo, una proposta di organizzazione delle attività quotidiane, che potrà essere parzialmente modificata previo accordo con il servizio Pari Opportunità.

Le attività quotidiane sono a carico del personale educativo dell'appaltatore, così come la fornitura di materiale necessario al suo svolgimento (in caso di laboratori, etc) e prevedono:

08.30 – 09.00: Accoglienza bambini/e

09.00 – 12.00: Sport/attività ludiche/merenda del mattino (a carico della famiglia)

12.00 – 14.30: Pranzo e pausa relax

14.30 – 16.00: Attività pomeridiane

16.00 – 16.30: Merenda (a carico del gestore)

16.30 – 17.00: Ritiro bambini

Nell'ambito della settimana e della giornata tipo precedente esemplificata, dovranno essere previste:

- Campus Leonardo: almeno 3 mattine di attività sportive (per il solo campus estivo) da svolgere presso la struttura convenzionata "Centro Sportivo Giuriati", già sede del centro estivo, con costi aggiuntivi a carico dell'Ateneo; l'eventuale fruizione di tali attività anche da parte dei bambini del campus Bovisa dovrà essere organizzata a cura dell'affidatario (trasporto, organizzazione dei pasti, ecc), e previo accordo con il servizio Pari Opportunità;
- Campus Leonardo e Bovisa: due uscite dell'intera giornata (per il solo campus estivo) presso luoghi di interesse cittadino, parchi, piscine, impianti sportivi – vedi sopra - per le quali deve essere previsto un servizio di trasporto tramite pullman.

### **Pranzo/merenda:**

Nei giorni di permanenza all'interno della struttura i pasti saranno somministrati attraverso un servizio di catering, la cui organizzazione, erogazione e gestione economica nei confronti è a carico dell'affidatario del servizio. Inoltre, sarà a carico dell'affidatario del servizio la fornitura di una merenda giornaliera del pomeriggio.

Per l'erogazione del servizio di pranzo e merenda la società affidataria dovrà provvedere a sua cura e spese a richiedere e ottenere tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio con particolare attenzione agli utenti iscritti che necessitano di diete specifiche/allergie, procedendo direttamente con le famiglie alla raccolta della modulistica necessaria.

Il pranzo, durante le uscite dell'intera giornata, sarà al sacco e la preparazione sarà a carico delle famiglie; la merenda del mattino, per l'intera settimana, sarà a carico delle famiglie.

Si rende noto che presso il Politecnico di Milano esistono servizi di ristorazione con centri cottura in loco gestiti da Compass Group S.p.A. e Gruppo Pellegrini S.p.A. Per l'attivazione del servizio di catering il gestore potrà autonomamente valutare, senza alcun vincolo, se attivare una convenzione con i fornitori dei servizi di ristorazione del Politecnico di Milano, oppure con altri operatori qualificati.

L'affidatario dovrà richiedere il pagamento del corrispettivo onere per pranzo e merenda al Politecnico di Milano, fino ad un massimo di 5 € iva compresa per il pranzo e 2 € iva compresa per la merenda, al giorno a bambino. Non sarà addebitato nessun costo nel caso in cui il bambino risulti assente, nel caso in cui per motivi familiari esca anticipatamente rispetto all'ora del pranzo o se per esigenze di salute non usufruisca del pasto.

#### **Assicurazione:**

L'affidatario dovrà garantire la stipula di una assicurazione infortuni cumulativa (n. soggetti assicurati 160).

L'assicurazione deve avere le seguenti caratteristiche minime:

- a) Massimale di almeno € 100.000 per il caso morte;
- b) Massimale di almeno € 100.000 per Invalidità permanente;
- c) Massimale di almeno € 1.000 per rimborso spese sanitarie.

L'importo massimo del premio assicurativo (a carico delle famiglie), comprensivo di imposte, sarà pari a 10 € una tantum, a copertura dell'intero periodo di erogazione del servizio (periodo pasquale + estivo).

#### **Art. 6 - Personale addetto al servizio, oneri ed obblighi dell'affidatario relativi al personale**

Il servizio sarà svolto da personale alle dipendenze dell'appaltatore con il numero di addetti da concordare con il Politecnico di Milano per lo svolgimento del servizio in oggetto.

Allo stato attuale, e in ottemperanza all'allegato 8 del DPCM 11 giugno 2020 "Linee guida per la gestione in sicurezza di attività organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID 19" e dell'allegato 1 - sezione Servizi per l'infanzia e per l'adolescenza (pagine 53-64) – dell'ordinanza di Regione Lombardia n. 566 del 12 giugno 2020 e successivo aggiornamento dell'allegato 8 del DPCM 3 dicembre 2020 " Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19".

Inoltre, in caso di presenza di bambini/e con disabilità, potrà essere richiesto un numero di educatori superiore per settimana e/o operatori con funzioni sociali e/o educative in aggiunta allo standard sopra indicato. In caso di diverse esigenze organizzative, anche in relazione all'emergenza sanitaria COVID 19, il rapporto operatore-bambini potrà essere rivisto previo accordo tra il gestore e il Politecnico di Milano.

In riferimento al DGR n° 11496 del 17 marzo 2013 **si richiede obbligatoriamente la presenza di 1 operatore con laurea** (anche triennale) in Scienze dell'educazione/formazione/psicologiche/sociologiche/pedagogiche e servizio sociale, o con titolo regionale di educatore professionale o un operatore con funzioni socio-educative con esperienza quinquennale in servizi per l'infanzia e l'adolescenza che assume anche la funzione di coordinamento delle attività **per ciascuno dei 2 Campus**. Gli operatori con funzioni di coordinamento, uno per

Campus, saranno incaricati di garantire la continuità del servizio per l'intero periodo pasquale ed estivo e dovranno garantire la reperibilità durante tutto l'orario del servizio, nonché svolgere funzioni di raccordo organizzativo con le famiglie e il Servizio Pari Opportunità del Politecnico di Milano.

Al fine di facilitare l'inserimento di bambini provenienti da paesi esteri e il rapporto con le famiglie, il fornitore deve garantire la presenza in ciascun campus di almeno un educatore in grado di esprimersi correttamente in lingua inglese.

Tutto il personale dovrà essere formato sui temi della prevenzione di COVID 19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure d'igiene e sanificazione. È altresì importante che tutti gli operatori conoscano lo spazio in cui andranno ad operare, le opportunità che esso offre rispetto all'età dei bambini che accoglierà, così da organizzare al meglio la programmazione delle diverse attività da proporre e condividere con i bambini o gli adolescenti. In quest'ottica, a seguito dei sopralluoghi degli spazi che saranno identificati per ospitare le attività e in ottemperanza alle disposizioni normative, il Politecnico di Milano e l'affidatario potranno concordare il numero massimo di bambini che potranno essere iscritti nelle diverse sedi del servizio.

L'Affidatario è tenuto a comunicare al Politecnico di Milano nominativo e relativi contatti di un unico referente amministrativo per la fase di fatturazione e pagamento del servizio svolto e per tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'assegnazione e svolgimento del servizio.

Prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicatario invia nota al Politecnico di Milano con l'elenco degli educatori selezionati. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva.

L'Affidatario ha l'onere di possedere od ottenere, prima dell'avvio del servizio, le eventuali licenze o autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del presente servizio, che dovrà esibire ad ogni richiesta del Politecnico di Milano, in originale o copia autentica.

Analogamente l'Affidatario dovrà portare tempestivamente a conoscenza del Politecnico il verificarsi delle seguenti situazioni: revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni di legge abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto rilasciate dalle competenti autorità amministrative. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Università si riserva la facoltà di risolvere l'affidamento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e di chiedere all'Affidatario il risarcimento di ogni danno e spesa a ciò conseguente.

Tutti gli oneri relativi alle retribuzioni sono a carico della Ditta, compensi, sicurezza e prevenzione, previdenza ed assicurazione dei propri dipendenti e collaboratori, impiegati nell'esecuzione del presente appalto.

L'Affidatario si impegna, nei confronti della totalità del personale posto alle sue dirette dipendenze ed impiegato nell'esecuzione del servizio, oggetto del presente appalto, a rispettare le disposizioni in tema di sicurezza e condizioni di lavoro.

L'impresa è tenuta inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, nonché di quelle antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

## **Art. 7 - Continuità nel servizio**

Il fornitore si obbliga a provvedere al servizio di cui al presente Capitolato senza interruzione per qualsiasi circostanza, salvo scioperi o causa di forza maggiore.

Le interruzioni totali e/o sospensioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del Fornitore, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Politecnico di Milano potrà sostituire l'affidatario per l'esercizio del servizio, ponendo a suo carico le penali previste dal presente Capitolato.

A fronte di ulteriori variazioni normative o per qualsiasi altro motivo si renda necessario aumentare il personale dedicato al servizio (ad esempio per diversa o ulteriore normativa relativa all'emergenza COVID 19) il Politecnico di Milano si riserva la possibilità di rivalutare l'organizzazione del servizio stesso (es. rapporto operatore/bambini) con l'affidatario, ed eventualmente interrompere o sospendere l'erogazione. Nel caso in cui un servizio (periodo pasquale o estivo) non si potrà svolgere a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per oltre la metà del periodo prefissato sarà corrisposto al gestore il 25% del canone base stabilito all'art. 4 comma 1.

## **Art. 8 - Controllo del servizio**

*Art. 8.1 - Diritto di controllo da parte del Politecnico di Milano*

**È facoltà del Politecnico di Milano effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni del presente Capitolato.**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Politecnico di Milano potrà procedere al controllo del servizio al fine di rilevare: la presenza, il numero e l'identità degli educatori previsti per il servizio, il curriculum vitae e il titolo di studio degli educatori, l'idoneità e la sicurezza dei giochi e materiali utilizzati nonché le necessarie misure di sanificazione degli ambienti.

Relativamente all'erogazione di pranzi e merende il Politecnico di Milano si riserva di verificare la pulizia dei mezzi e contenitori adibiti al trasporto degli alimenti, l'adeguatezza dei menù e delle grammature in funzione dell'età dei bambini, le date di scadenza e stagionalità dei prodotti. I suddetti controlli di cui sopra potranno essere effettuati anche a mezzo di organismi all'uopo incaricati.

Qualora i prodotti utilizzati dalla Società non risultassero, a seguito di analisi, conformi agli standard di qualità stabiliti dalle norme vigenti in materia e dal presente Capitolato, le spese relative agli esami effettuati saranno a carico dell'aggiudicatario, fatta salva la facoltà per il Politecnico di Milano di applicare le penali previste.

Detti controlli saranno effettuati in contraddittorio tra le parti.

Nel caso in cui il Direttore del servizio o suo incaricato non fossero presenti per il contraddittorio, il Politecnico di Milano effettuerà ugualmente i controlli e la Società non potrà contestarne le risultanze.

### *Art. 8.2 - Metodologia e contenuto dei controlli:*

Gli incaricati del Politecnico di Milano eseguiranno i controlli secondo la metodologia che riterranno più idonea. Il personale addetto ai controlli è tenuto a non muovere nessun rilievo al personale alle dipendenze della Ditta.

Il personale dell'aggiudicatario non dovrà interferire sulle procedure di controllo. La Società deve mettere a disposizione degli incaricati del Politecnico, per i controlli di conformità: il piano di Autocontrollo, le registrazioni delle procedure, i risultati delle verifiche effettuate ed ogni altra documentazione correlata.

### *Art. 8.3 – Reportistica di controllo*

Il fornitore dovrà inviare al Politecnico di Milano un report mensile, con dettaglio settimanale, riportante:

- Il numero di educatori presenti per ciascun Campus e eventuali educatori aggiuntivi per giornate singole
- Il numero delle uscite settimanali effettuate con relativo servizio di pullman
- Il numero e nominativo dei bambini presenti e assenti rispetto all'elenco degli iscritti
- Il numero effettivo dei pasti erogati

Tale report dovrà essere inviato prima dell'emissione delle singole fatture.

### **Art. 9 - Garanzia definitiva per la stipula del contratto**

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", per l'importo e con le modalità stabilite dall'Art.103 del D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

### **Art. 10 - Tempi, luoghi di consegna e penali**

Il Fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio richiesto nel presente capitolato nelle settimane indicate all'art. 1, rispettando gli orari indicati (8.00 – 17.00) dal lunedì al venerdì, presso gli spazi che saranno messi a disposizione come indicato all'art. 5.

Per eventuali inadempienze (ritardo nello svolgimento del servizio, ecc.) saranno immediatamente comunicate e applicate le penali previste nel presente Capitolato.

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Politecnico di Milano di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio, il Politecnico di Milano si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- ritardo nell'avvio del servizio: euro 500,00= per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali il Politecnico di Milano avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di aggiudicare la gara al secondo classificato;
- danni arrecati dal personale impiegato dalla Impresa aggiudicataria: il Politecnico di Milano applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
- inadempienze relative al servizio in concessione, il Politecnico di Milano potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio come da seguente tabella:

<b>Inadempienza riscontrata</b>	<b>Penale</b>
Mancato rispetto dei requisiti di capitolato e di quanto proposto in offerta tecnica in merito alle attività proposte (per ogni rilevazione)	€ 300,00
Sostituzione dell'educatore con funzione di coordinamento per ciascun Campus (eccetto il caso di sostituzione temporanea per malattia)	€ 300,00
Presenza di educatori privi del titolo di studio minimo richiesto o del livello di esperienza minimo richiesto o proposto dal fornitore in offerta tecnica: oltre all'applicazione della penale sarà richiesta l'immediata sostituzione con personale adeguatamente qualificato	€ 300,00
Mancata sostituzione di personale non qualificato o non adeguato (per ogni giorno di ritardo)	€ 100,00
Ritardo nell'avvio quotidiano del servizio alle ore 8.30 (per ogni ora di ritardo)	€ 100,00
Mancato rispetto delle temperature di conservazione dei pasti ai sensi della normativa vigente (per ogni rilevazione)	€ 100,00
Mancata reperibilità del Responsabile del Servizio (per ogni giorno di non reperibilità)	€ 100,00
Rilevazione della cattiva qualità degli alimenti distribuiti (per ogni rilevazione)	€ 100,00
Rilevazione in merito al mancato rispetto di normative relative all'igiene dei prodotti alimentari o prescrizioni HACCP (per ogni rilevazione)	€ 250,00
Rilevazione di mancata pulizia e cattiva igiene dei mezzi di trasporto e delle attrezzature per il trasporto (per ogni rilevazione)	€ 300,00
Ogni qualvolta venga negato l'accesso agli incaricati della Stazione appaltante ad eseguire i controlli di conformità al presente Capitolato	€ 500,00

- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato o di quanto proposto in offerta tecnica dall'aggiudicatario: Il Politecnico di Milano potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di euro 100,00= ad un massimo di euro 500,00=.

Le penali verranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza al Fornitore, con termine di giorni cinque dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest'ultimo.

**Le sanzioni pecuniarie di cui sopra verranno prelevate direttamente dalla cauzione qualora non stornate dalla successiva fatturazione, con conseguente obbligo di reintegro.**

#### **Art. 11 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione del Contratto**

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata per PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l'Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

In caso di ripetute inadempienze non sanate a seguito di diffida formale o anche a seguito di una singola inadempienza che tuttavia comporti una disfunzione particolarmente grave o l'interruzione del servizio, il Politecnico di Milano potrà risolvere unilateralmente il contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C., incamerando la cauzione prestata dall'Impresa, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, anche conseguente all'affidamento temporaneo a terzi della fornitura con maggiori oneri per il Politecnico di Milano e/o terzi.

È comunque causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C.:

- mancata comunicazione in merito alla cessione di ramo di azienda nei termini previsti per legge;
- violazione del divieto di cessione del contratto di cui all'art.42 del presente Capitolato;
- scioglimento o liquidazione della società concessionaria, cessazione dell'attività, fallimento o altre procedure concorsuali a cura della medesima;
- sopravvenuta carenza dei requisiti di partecipazione alla gara;
- frode nella esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni del Politecnico di Milano riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- stato di inosservanza dell'Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio;
- applicazione di n. 3 comunicazioni formali di grave inadempienza;
- cessione dell'Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- interruzione senza alcuna ragione del servizio per un periodo superiore a 2 giorni;
- tossinfezioni interessanti più di 3 utenti;
- mancanza sopravvenuta della copertura assicurativa obbligatoria o della cauzione definitiva;
- violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni di cui all'Allegato 1 – Dichiarazione requisiti generali della Lettera di invito.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'Art.1456 c.c., ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti per cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p.

**L'amministrazione si riserva, in caso di risoluzione, la facoltà di interpellare il secondo classificato.**

## **La risoluzione del contratto per cause imputabili all'Appaltatore comporta la perdita, in capo all'Appaltatore, della cauzione definitiva.**

Il Politecnico di Milano si riserva, comunque, in caso di ritardo **superiore ai 10 giorni solari** indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla **risoluzione del rapporto**, ai sensi 5 dell'art. 1456 C.C., con semplice raccomandata a.r. e di affidare a terzi la fornitura dei servizi oggetto del contratto imputando le spese aggiuntive dell'appaltatore (rescissione in danno), salvo il risarcimento per maggiori danni.

### **Art. 12 - Recesso**

Il Politecnico di Milano può inoltre recedere dal contratto nei casi e con le modalità previste dall'art.109 del D.Lgs.50/2016.

### **Art. 13 - Modalità di presentazione delle fatture e pagamento**

La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio **4BYQNY** riportato nella presente RDO.

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito **obbligatoriamente** nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:

<b>Informazione</b>	<b>Elemento del tracciato fattura elettronica</b>
Codice Unitario Progetto (se indicato in RDO)	<CodiceCUP>
Codice Identificativo Gara	<CodiceCIG>
ORDINE (se indicato): dovrà essere indicato l'identificativo ID_DG che verrà comunicato in sede di stipula	<Dati Generali><DatiOrdineAcquisto>
CONTRATTO (se indicato): in caso di riferimento a contratto, dovrà essere indicato il numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in sede di stipula	<Dati Generali><DatiContratto>
NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa	<Dati Generali><DatiFattureCollegate>

La compilazione e sottoscrizione dell'autocertificazione inerente la dichiarazione di regolarità del D.U.R.C. e la tracciabilità dei flussi finanziari dovrà precedere l'emissione della fattura.

La fattura sarà respinta tramite il Sistema di Interscambio in caso di mancato ricevimento della predetta documentazione.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previo accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

L'operatore economico può chiedere anticipazione del prezzo secondo quanto previsto dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a fatturare il costo dell'assicurazione (una tantum per partecipante), del pasto e della merenda direttamente al Politecnico di Milano, secondo le indicazioni definite successivamente.

La fatturazione avverrà con le seguenti modalità:

#### SERVIZIO PASQUALE:

- Il gestore invierà una prima fattura relativa all'intero costo del servizio pasquale al termine del periodo di erogazione e non oltre 30 gg.

#### SERVIZIO ESTIVO

- Il gestore invierà fattura mensile comprensiva di tutti i costi entro e non oltre i 30 gg successivi al termine del mese.

La fattura dovrà esplicitare tutti i costi sostenuti (costo fisso del servizio, costo variabile, pasti, iscrizione una tantum).

Il pagamento dei corrispettivi avverrà dopo la ricezione delle relative fatture, previa attestazione delle regolarità definite per legge e conferma delle effettive forniture da parte del responsabile competente, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse. **Il pagamento è altresì vincolato alla presentazione della reportistica di controllo da parte del gestore, così come definita all'art. 8.3.**

#### **Art. 14 - Revisione prezzi**

Annualmente verrà applicato l'aggiornamento dei prezzi in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell'anno precedente, anche in caso di indice negativo.

All'inizio di ciascun anno, non appena disponibile l'indice ISTAT per l'anno precedente, il Fornitore potrà chiedere l'aggiornamento dei prezzi dovuti per l'anno in corso applicando il 100% della variazione accertata dall'ISTAT a partire dalla data di presentazione dell'offerta e fino al 31/12 dell'anno precedente. In caso di comunicazione dell'indice successiva all'emissione delle prime fatture per l'anno in corso, dovrà essere fatturata la differenza, positiva o negativa, ottenuta applicando i nuovi prezzi alle fatture già emesse.

#### **Art. 15 - Responsabilità dell'affidatario e Assicurazioni obbligatorie**

L'Appaltatore dichiara e garantisce che è in grado di fornire i servizi oggetto della presente gara, e che gli stessi saranno effettuati a regola d'arte, conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verranno resi.

L'Appaltatore userà la massima diligenza nella realizzazione del servizio, in considerazione dell'importanza che questo riveste per il Politecnico di Milano.

Nell'effettuazione del servizio, l'Appaltatore dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, a beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ateneo o, comunque, da quest'ultimo detenuti o posseduti a diverso titolo.

L'Appaltatore dovrà, altresì, ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato a persone presenti, a vario titolo (corpo docente, personale tecnico ed amministrativo, studenti, ospiti, ecc.), negli ambienti dell'Ateneo.

**A tal fine, a copertura dei rischi di cui al precedente comma, l'Appaltatore è tenuto alla stipulazione, con primaria compagnia di assicurazione, di una polizza R.C.T. per un massimale unico minimo di € 2.500.000,00 per evento.**

In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta copia ed inviata al Committente al momento dell'avvio dell'Appalto, il Politecnico di Milano dovrà risultare espressamente incluso nel novero dei terzi.

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio è interamente in carico all'Affidatario; in questa responsabilità è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni del Politecnico, nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio.

L'impresa è responsabile per danni cagionati a terzi, ai bambini e al personale del servizio di accoglienza, agli studenti e al personale Universitario dall'Affidatario stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio.

I danni arrecati colposamente dall'Impresa e, per essa, dai suoi dipendenti o collaboratori, alla proprietà del Politecnico di Milano saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Impresa non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, l'Ateneo si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Impresa ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto alla presenza di delegati dell'Affidatario; qualora l'Affidatario non manifesti la volontà di partecipare, il Responsabile della esecuzione del contratto provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni.

#### **Art. 16 - Obblighi**

Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico dell'aggiudicatario.

**La società dovrà provvedere a sua cura e spese a richiedere e ottenere tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.**

Il Politecnico di Milano non potrà essere, in alcun modo, chiamato in causa per l'eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario si obbliga a sollevare il Politecnico di Milano in caso di mancato rispetto delle normative vigenti per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

L'aggiudicatario si obbliga alla notifica al Politecnico di Milano di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell'impresa.

Il Politecnico di Milano si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso del contratto; il Politecnico di Milano si riserva, altresì, di rideterminare l'intero atto contratto in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Fornitore.

La società solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé, ai suoi dipendenti, ai bambini e al personale del servizio di accoglienza.

Il fornitore risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all'esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milano.

#### **Art. 17 - Sicurezza**

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, è fatto obbligo al fornitore di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia (DLgs 81/2008).

Il servizio avviene all'interno dei locali del Politecnico di Milano esclusivamente dedicati allo specifico servizio, in cui opererà solo il fornitore, per cui non si ravvisano rischi d'interferenza tali da rendere necessaria la predisposizione del Documento Unico Rischi da Interferenza

(DUVRI) e non si stimano costi conseguenti.

Si segnala di prestare particolare attenzione in merito ai trasferimenti che avvengono all'interno degli spazi comuni dell'Ateneo, dove esiste il transito di mezzi e possono essere presenti cantieri per lavori o ristrutturazioni in corso.

Durante tali trasferimenti, in occasione ad esempio del pranzo se svolto fuori dagli spazi assegnati o delle uscite, il Fornitore dovrà porre ogni attenzione nella sorveglianza dei bambini, nella dovuta attenzione all'attraversamento delle aree aperte alla circolazione dei veicoli e nel rispetto del divieto di accesso ad eventuali aree di cantiere segnalate.

Qualora il Fornitore dovesse notare situazioni di potenziale pericolo è tenuto a segnalarlo immediatamente all'Ateneo in modo da concordare le misure idonee alla messa in sicurezza.

#### **Art. 18 - Rappresentanza dell'affidatario - il referente**

Per la regolare esecuzione l'Affidatario, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, deve nominare un Referente - con sede a Milano e sempre rintracciabile, attraverso rete di telefonia mobile - incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto al servizio.

Dovrà essere nominato un sostituto, con gli stessi compiti, che possa intervenire in caso di indisponibilità del Referente o in supporto ad esso.

Il Politecnico di Milano si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Affidatario.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dal Politecnico di Milano dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Affidatario.

#### **Art. 19 - Divieto di cessione del contratto e subappalto**

È fatto divieto assoluto di cedere a terzi l'appalto.

Qualsiasi cessione dell'appalto è nulla nei confronti del Concedente e comporta l'immediata revoca dell'appalto e la perdita della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati al Politecnico di Milano.

È fatto divieto di subappalto per l'attività principale di gestione del servizio di accoglienza estiva, è ammesso subappalto per attività accessorie quali ad esempio l'attività di produzione e consegna dei pasti.

#### **Art. 20 - Riservatezza**

Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.

Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.

Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività commissionate tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.

Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

### **Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa.

### **Art. 22 - Normativa anticorruzione**

Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.

#### 1) RAPPORTI DI PARENTELA

Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell'azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all'indirizzo <http://www.polimi.it/ateneo/>, RUP della presente procedura.

#### 2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE

Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

#### 3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO

Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo, reperibili all'indirizzo:

<http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/>

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare e di divulgare all'interno della propria organizzazione il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

#### 4) EX DIPENDENTI

Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.

#### **Art. 23 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano**

Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a [comunicazione@polimi.it](mailto:comunicazione@polimi.it).

#### **Art. 24 - Norme di riferimento**

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare e di divulgare all'interno della propria organizzazione il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.

#### **Art. 25 - Foro competente**

Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.

#### **Art. 26 - Trattamento dati**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 il fornitore assume la qualifica di Responsabile del trattamento per i dati personali oggetto della presente convenzione/del presente contratto.

Titolare del trattamento è il Politecnico di Milano, nella persona del Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore. Contatto: [dirgen@polimi.it](mailto:dirgen@polimi.it).

Responsabile del trattamento è Chiara Pesenti, Dirigente Area Campus Life. Contatto: [chiara.pesenti@polimi.it](mailto:chiara.pesenti@polimi.it).

Ai sensi della D.G.R. XI/812 del 19 novembre 2018, l'Atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali resi strettamente necessari in attuazione della presente convenzione costituisce l'Allegato A1 al presente Capitolato.

#### **Art. 27 - Responsabile del procedimento**

Il Responsabile Unico del Procedimento di gara è la Dott.ssa Bongini Pettinari Martina.

#### **Art. 28 - Contatti del Punto Ordinante**

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Call Center del Politecnico di Milano, **telefono 02 2399 9300 – 800 02 2399**, email [callcenter@polimi.it](mailto:callcenter@polimi.it), dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

#### **Art. 29 - Accesso agli atti**

In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 3418 Prot. n. 40374 del 18/12/2013, verrà applicato il tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17/12/2013 visibile al seguente indirizzo:

[http://www.normativa.polimi.it/upload/statuti/file.php/301/Tariffario accesso documenti.pdf](http://www.normativa.polimi.it/upload/statuti/file.php/301/Tariffario%20accesso%20documenti.pdf)

**Art. 30 - Spese contrattuali**

Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Milano, 10/02/2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Bongini Pettinari Martina